

Art. 25.

25.1

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

25.2

Bisinella, Bellot, Munerato

Alli'articolo 25, premettere il seguente:

«Art. 025.

(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri».

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: ''Presidente del Consiglio dei ministri'' sono sostituite dalle seguenti: ''Primo ministro''».

25.3

Bisinella, Bellot, Munerato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere, riunite in seduta comune''».

25.4

Bignami, Casaletto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a). Il Governo può avere la fiducia della Camera dei deputati».

25.5

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) al quarto comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo il caso della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 72, ultimo comma".».